



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI  
ORDINANZA N° 16/2015**

**MANIFESTAZIONE VELICA DENOMINATA "EOLIAN SAILING WEEK"**

**Località e data:** Dal 30 Maggio al 01 Giugno 2015 – Acque antistanti l'isola di Lipari e Vulcano.

**Organizzatore:** Centro Universitario Sportivo con sede in Palermo, via Andrea Vesalio, 7  
Tel. 091/6512748

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari**

**VISTA:** l'istanza, in data 30/04/2015, del Sig. ALIBERTI Antonello nella qualità di Presidente della Polisportiva ODYSSEUS di Messina, assunta al prot. nr. 6363 in data 01/05/2015 e successive integrazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "**AEOLIAN OLIMPIC TRIATHLON**" prevista svolgersi il giorno 31 Maggio 2015, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, nelle acque antistanti la baia delle sabbie nere dell'isola di Vulcano del Comune di Lipari (ME);

**VISTA:** la propria Autorizzazione nr. 02/2015 in data 28/05/2015;

**VISTO:** il calendario della manifestazione;

**VISTA:** l'autorizzazione n° 1278/2015 in data 05.05.2015, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio V – Demanio Marittimo ufficio di Milazzo;

**VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colereg '72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;

**VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**RENDE NOTO**

Che il Sig. ALIBERTI Antonello nella qualità di Presidente della Polisportiva ODYSSEUS di Messina, dirigerà la manifestazione sportiva denominata "**AEOLIAN OLIMPIC TRIATHLON**" nel giorno 31 Maggio 2015, nelle zone di mare antistante la baia "sabbie nere" dell'isola di Vulcano, comprese tra i punti di coordinate geografiche (Come dallo stralcio di carta nautica allegato):

- **PARTENZA nel punto di coordinate geografiche 38°25'08.92"N – 014°57'22.08"E (Sistema di riferimento (datum) WGS 84);**
- 
- **1^ Boa "A" di virata nel punto di coordinate geografiche 38°25'09.00"N – 014°57'15.93"E (Sistema di riferimento (datum) WGS 84);**
- 
- **2^ Boa "A" di virata nel punto di coordinate geografiche 38°25'12.15"N – 014°57'17.30"E (Sistema di riferimento (datum) WGS 84);**
- 
- **ARRIVO nel punto di coordinate geografiche 38°25'08.92"N – 014°57'22.08"E (Sistema di riferimento (datum) WGS 84);**

# **ORDINA**

## **Art.1 – Interdizione del campo di gara**

Nei giorni e nelle zone di mare sopra riportati, per tutta la durata delle manifestazioni veliche, è vietato:

- La navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualunque unità navale, diversa da quelle partecipanti, ovvero facenti parte dell'organizzazione
- Praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, nonché posizionare reti o attrezzature da pesca.

## **Art.2 – Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione della finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

## **Art.3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara**

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei limiti esterni dei campi di gara, dovranno, per tutta la durata della manifestazione, procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia. Dovranno inoltre valutare l'adozione di ogni eventuale misura aggiuntiva, suggerita dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

#### **Art.4 – Disposizioni finali e sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli art. 1161, 1164 e 1174 ovvero, se conduttori di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171.

Negli altri casi si applicherà, autonomamente ovvero in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

Lipari li, 28/05/2015

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**

